



Sentenza n. 177 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione dell'8 giugno 2022, deposito del 14 luglio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 205 del 2021](#)

parole chiave:

FILIAZIONE – AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O
MATERNITÀ – CONDIZIONI DI ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA –
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA – DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA – MONITO AL
LEGISLATORE

disposizione impugnata:

- art. 269, primo comma, del [codice civile](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)
- art. 8 della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#);
- artt. 7 e 8 della [Convenzione sui diritti del fanciullo](#);
- art. 24, paragrafo 2, della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea \(CDFUE\)](#)

dispositivo:

inammissibilità

Con ordinanza dell'11 marzo 2021, la Corte di appello di Salerno, sezione civile, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, primo comma, del codice civile, nella parte in cui consente la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità soltanto alle condizioni richieste per il riconoscimento, che non è ammesso «in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova» (art. 253 c.c.). Con la stessa ordinanza, in via subordinata, il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non permette di pronunciare una sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità con efficacia condizionata alla rimozione giudiziale del precedente *status*.

Entrambe le questioni sollevate, in via principale e subordinata, sono dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale per plurime ragioni.

In via preliminare, la Corte ricostruisce il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata. L'art. 269, primo comma, c.c. prevede che la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate «nei casi in cui il riconoscimento è ammesso». Tale riconoscimento, secondo l'art. 253 c.c., non è ammesso «in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova». Da ciò, prosegue la Corte, si desume che presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori del matrimonio, così come

del riconoscimento negoziale, è la demolizione dello stato di figlio preesistente e, poiché quest'ultimo è comprovato da un titolo, dotato di funzione certativa *erga omnes*, ne deriva la necessità del passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello *status*: a seconda dei casi, può trattarsi del giudicato sul disconoscimento di paternità (art. 243-*bis* c.c. e ss.) o sulla contestazione dello stato di figlio (art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (artt. 263 c.c. e ss.).

Tale disegno legislativo ha quale finalità quella di «preservare sul terreno giuridico il carattere unico e indivisibile dello *status*, che è proprio della dimensione biologica, sicché la paternità, intesa come legame genetico, e la maternità, derivante dal parto, non possono che riferirsi a una e a una sola persona», prevedendo a tal fine la **necessaria previa demolizione in via giudiziale dello *status***, anziché una sua rimozione automatica per effetto del successivo accertamento di una identità contrastante. Questa scelta normativa, secondo la ricostruzione del giudice delle leggi, ha una duplice motivazione: da un lato, l'esigenza di evitare un'instabilità e un'incertezza dello *status*, dal quale si diramano plurimi effetti, in campo pubblicistico e privatistico; dall'altro, quella di assicurare a chi è già titolare dello *status* di genitore di essere parte, e dunque di avere una congrua tutela sostanziale e processuale, nel giudizio che può incidere sul suo legame familiare.

Con riferimento alla prima motivazione, tuttavia, la Corte evidenzia come essa sia «oggi fortemente incrinata dall'evoluzione della scienza, che ha reso disponibili prove capaci di offrire un grado elevatissimo di affidabilità nel dimostrare la sussistenza o insussistenza di un vincolo biologico», il che potrebbe suggerire l'opportunità di perseguire soluzioni differenti rispetto a quella attuale del duplice processo. Con riguardo alla seconda esigenza, invece, essa permane pienamente valida, al punto che qualunque intervento modificativo della norma censurata non potrebbe esimersi dal farsene carico.

Alla luce dell'inquadramento normativo operato, la Corte rileva che, per rimuovere il *vulnus* lamentato dal giudice *a quo*, eliminando la condizione del giudizio demolitivo del precedente *status*, sarebbe **necessaria una riforma di sistema idonea a farsi carico di molteplici profili, in grado di coniugare la tutela dei diritti di chi vuol far accertare una nuova identità con la protezione di chi, sulla base dell'efficacia certativa del titolo, vanta il precedente *status*.**

Un compito siffatto, però, non può che spettare alla discrezionalità del legislatore, il che già comporta, di per sé, l'inammissibilità della questione posta all'esame della Corte.

Peraltro, l'inammissibilità deriva anche dalla **formulazione generica e ambigua del *petitum*** principale, a fronte della riforma sistematica che si renderebbe necessaria per rimuovere la condizione del giudizio demolitivo.

In particolare, la Corte evidenzia che l'ordinanza non chiarisce, una volta superata la necessità del giudizio demolitivo, in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, quale effetto avrebbe una sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sul preesistente stato di filiazione, comprovato dal relativo titolo. L'esito, invero, potrebbe essere tanto quello della coesistenza di due titoli di stato formalmente confliggenti, quanto quello di ritenere che il nuovo accertamento travolga automaticamente il precedente *status*, e il relativo titolo, in ragione della «efficacia certativa retroattiva» della sentenza di accoglimento della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. Di qui l'ambiguità del *petitum* e la conseguente declaratoria di inammissibilità.

La Corte, nondimeno, tiene a mettere in evidenza la necessità di un intervento legislativo, alla luce delle criticità, sotto il profilo costituzionale, della disposizione censurata, sottolineate dal rimettente e da essa in parte condivise. Infatti, secondo il giudice delle leggi, la necessità di un giudizio articolato in più gradi, che si concluda con una sentenza passata in giudicato demolitiva del precedente *status*, costituisce un **onere gravoso a carico del figlio** che intenda far accertare la propria identità biologica, e «**rischia di risolversi, oltre che in una violazione del principio di ragionevole durata del processo** (art. 111, secondo comma, Cost.), **in un ostacolo «all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost.**, e ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo *status* ed alla identità biologica» (sentenza n. 50 del 2006)». Inoltre, l'onere di un duplice processo comporta anche il rischio che il figlio possa rimanere privo di *status*: quello oramai demolito e quello che potrebbe non palesarsi all'esito del successivo giudizio; un rischio ancor più grave qualora si

trattasse di un minore, il cui interesse ai legami familiari merita particolare tutela, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale.

Per quanto attiene, invece, alle questioni sollevate in via subordinata, esse prospettavano la possibilità di addivenire a una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità condizionata all'esito del giudizio demolitivo.

Tuttavia, la Corte rileva che la prospettazione del rimettente, richiedendo un intervento additivo, di carattere manipolativo, volto a invertire radicalmente l'ordine di proposizione delle due azioni e «a introdurre nella materia processuale un istituto – qual è la sentenza condizionata – che non trova una esplicita base normativa e che avrebbe carattere inusuale e atipico persino rispetto a come è configurato nell'esperienza giurisprudenziale», si pone **in «evidente e frontale contrasto» con il costante orientamento della Corte, che riserva alla discrezionalità del legislatore la disciplina della materia processuale, salvo che la stessa palesi una manifesta irragionevolezza o arbitrarietà** delle scelte compiute, non ravvisabile nel caso in esame.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara inammissibili anche le questioni sollevate in via subordinata.

Lorenzo Madau